

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Piazza A. Moro, 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN) - Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368
Cod. Fiscale 02423810205 – Partita Iva 02423810205

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SERVIZIO SERV. AUTON. POL. LOC.

N. 76 DEL 24-07-2026

REGISTRO GENERALE

N. 95

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA - MODIFICA DELLA VIABILITÀ NEL CENTRO ABITATO DI CAPPELLETTA IL 26 LUGLIO 2026 PER LO SVOLGIMENTO DI PROCESSIONE RELIGIOSA

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Esaminata l'istanza posta in atti di temporanea modifica della viabilità nel centro abitato di Cappelletta domenica 26 luglio 2026 per lo svolgimento di processione religiosa;

Vista la necessità di modificare temporaneamente la viabilità lungo le strade costituenti il percorso della processione e di quelle ad esse afferenti, a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visti:

- gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada";
- i relativi articoli del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada";
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

- all'articolo 109 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- al decreto sindacale n. 72 del 23.12.2025 con il quale si assegna allo scrivente la responsabilità del settore Polizia Locale dal 01.01.2026 al 31.12.2026

ORDINA

Nei tratti di via Cisa, via Granasso, via Val d'Ossola, via Battesini, via Montale e via Valestra costituenti il percorso della processione dalle ore 21.45 alle ore 23.00 e, comunque, fino ad effettive

cessate esigenze di domenica 26 luglio 2026 la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito del corteo con conseguente deviazione del traffico nelle strade laterali.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della processione in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dal transito dei partecipanti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei partecipanti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che interessano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza e del personale dell'organizzazione.

I divieti indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, ai veicoli delle Associazioni adibite al servizio di supporto viabilistico, ai veicoli specificamente autorizzati dall'organizzazione ed ai veicoli specificamente autorizzati dagli organi preposti alla vigilanza.

Gli organi preposti alla vigilanza potranno in ogni caso apportare modifiche alle sopracitate disposizioni per esigenze legate alla sicurezza della circolazione non contemplate dalla presente ordinanza.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico con l'apposizione in loco della prescritta segnaletica stradale a cura dell'organizzazione e del Settore 7 lavori pubblici, demanio e patrimonio e la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada" l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D. P. R. 1199/1971.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Commissario Capo dott. Federico Corradi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)